



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario - relatore

nell'adunanza del 1° febbraio 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 14 aprile 2023 (G.U. n. 101 del 2 maggio 2023);

VISTO il decreto del primo dicembre 2023 emesso dalla Prefettura di Terni, prot. interno n. 00066159 e prot. uscita n. 0066156 del primo dicembre 2023, acquisito al prot. 3403 in pari data e la documentazione allo stesso allegata, con particolare riferimento: alla nota del 28 novembre 2023 della Prefettura di Terni, prot. 0065376 di avvio del procedimento, al decreto del Ministero dell'Interno del 5 novembre 2020 e la "Tabella 2Q" del relativo Allegato "A" ed al decreto, prot. 0064660 del 23 novembre 2023, di approvazione del piano di rotazione degli incarichi dirigenziali da conferire ai Viceprefetti ed ai Viceprefetti aggiunti in servizio presso la Prefettura di Terni -U.T.G. (con relativo "Allegato 1" contenente detto piano);

VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato, acquisita al prot. n. 3441 del 6 dicembre 2023;

VISTO il rilievo prot. n. 3577 del 22 dicembre 2023 e la conseguente risposta, con i relativi allegati, acquisita al prot. n. 18 del 5 gennaio 2024;

VISTA la relazione di deferimento e di richiesta di fissazione dell'adunanza pubblica, prot. interno n. 220 del 23 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza del 24 gennaio 2024, n. 2 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Umbria Antonello Colosimo ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna;

VISTA la nota prot. 258 del 24 gennaio 2024 con la quale è stata comunicata la convocazione all'odierna adunanza pubblica alle Amministrazioni interessate;

UDITI il relatore, Ref. Antonino Geraci, e, in rappresentanza della Prefettura di Terni, il Viceprefetto Vicario, Dott. Andrea Gambassi (indicato dal Prefetto con nota acquisita al prot. n. 365 del 30 gennaio 2024) e, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia e Terni, la Dott.ssa Paola Severini; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Federici, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il decreto del primo dicembre 2023 emesso dalla Prefettura della Provincia di Terni - prot. interno n. 00066159 e prot. uscita n. 0066156 (e prot. n. 0066162) del primo dicembre 2023, acquisito al prot. 3403 (e n. 3404) in pari data - il Prefetto ha prorogato, *"con decorrenza dal 9 dicembre 2023 e fino alla conclusione della procedura di mobilità per la copertura definitiva del relativo posto di funzione e comunque per non più di un anno"*, la temporanea reggenza dell'incarico di Dirigente dell'Area IV *"Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione"* al Viceprefetto Aggiunto Luca Iervolino, già reggente presso la medesima Area dal 9 dicembre 2022 all'8 dicembre 2023, stante la carenza nell'organico dei Viceprefetti Aggiunti, nonché la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
2. Tale Area IV è risultata reiteratamente affidata in reggenza, con incarichi successivi, dal 28 maggio 2013 e, precisamente, dalla data di scadenza dell'ultimo incarico triennale di titolarità, all'epoca affidato con decreto acquisito al prot. n. 1249 del 28.05.2010.
3. Il posto di funzione - con il decreto in esame - è risultato assegnato ad un Viceprefetto Aggiunto, in ossequio alle indicazioni di cui alla Tabella 2Q,

dell'Allegato A al D.M. 5 novembre 2020: l'assegnazione è stata effettuata in seguito ad interpello interno rivolto ai due Aggiunti in servizio presso la Prefettura, con comunicazione di "avvio del procedimento" (nota prot. n. 0065376 del 28.11.2023) e con rimando ai criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti nel piano di rotazione degli stessi per il 2023, con allegazione della scheda curriculare dell'incaricato e della nota, dallo stesso sottoscritta, di assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, *ex art.* 20, d.lgs. n. 39/2013.

4. Il decreto ha superato il controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile della locale Ragioneria Territoriale dello Stato di Terni, come da nota dell'Ufficio di controllo, acquisita al prot. n. 3441 del 6 dicembre 2023, venendo registrato al n. 88 del 4 dicembre 2023.
5. Con rilievo trasmesso all'Amministrazione, prot. 3577 del 22 dicembre 2023, è stato rappresentato preliminarmente come la normativa speciale relativa alla carriera prefettizia (d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139) non contempli espressamente l'istituto della reggenza, prevedendo soltanto la possibilità di assicurare la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, con altro funzionario della carriera prefettizia (art. 10 del d.lgs. n. 139/2000). È stato osservato, altresì che, in assenza di una specifica fonte normativa concernente la carriera prefettizia, occorre fare riferimento alle norme che regolano in via generale l'amministrazione civile dell'Interno, nonché ai principi sul pubblico impiego, essenzialmente desumibili dal d.lgs. n. 165/2001. È stato anche evidenziato l'orientamento restrittivo assunto dalla Corte dei conti in merito al ricorso all'istituto della reggenza in generale (verticale o orizzontale). Un orientamento che, in particolare, rimarca il carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell'istituto, ontologicamente estraneo alla fisiologia dell'organizzazione amministrativa e, come tale, non idoneo a sopperire ad una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile. Tanto preliminarmente osservato, con il menzionato rilievo è stato, quindi, chiesto all'Amministrazione di relazionare in merito all'avvio, nei termini di tempo ordinariamente previsti, del procedimento di copertura del posto vacante (Cass. Sez. lav., 28 ottobre 2011, n.22547 e n.22546), osservando come la reggenza sia stata disposta in proroga rispetto al medesimo incarico già affidato al dott. Iervolino con decorrenza dal 9 dicembre 2022, e richiamando, già allora, la conclusione della procedura di mobilità per la copertura definitiva del relativo

posto di funzione. È stato, altresì, rilevato come, da un esame preliminare, sia emerso il ricorso abituale all'istituto della reggenza da parte dell'Ufficio, peraltro per periodi particolarmente significativi. Nel caso di specie, ad esempio, l'incarico di Dirigente dell'Area IV è stato affidato in reggenza, sia pure a diverso soggetto, sin dal 28.05.2013. Pur in presenza dell'avvicendamento di diversi reggenti ed in considerazione della ridenominazione dell'Area in *"Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione"* ad opera del d.m. 5 novembre 2020, dunque, il posto vacante è risultato coperto mediante il ricorso all'istituto della reggenza per un periodo ultradecennale. È stata, altresì, data evidenza dell'orientamento della giurisprudenza civile, la quale ha più volte ribadito che il ricorso alla reggenza è consentito *"[...] solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura"* (Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 54). Con specifico riferimento al caso di specie è stato, altresì, osservato che - nella comunicazione di avvio del procedimento per la nuova assegnazione in reggenza dell'incarico di Dirigente dell'Area IV, di cui al prot. n. 0065376 del 28 novembre 2023, indirizzata ai Viceprefetti Aggiunti Riccetti e Iervolino - quest'ultimo è stato individuato dal Prefetto quale responsabile del procedimento, in quanto Capo di Gabinetto della Prefettura. In proposito, tuttavia, è stato segnalato quanto previsto dall'art. 6-bis, l. n. 241/1990: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*. In virtù di tutto quanto osservato e rilevato, è stato chiesto all'Amministrazione di relazionare in merito.

6. In data 4 gennaio 2024, con nota acquisita al prot. n. 18 del 5 gennaio 2024, l'Amministrazione ha riscontrato il rilievo di cui sopra, evidenziando che la procedura di mobilità per la carriera prefettizia per la copertura dei posti di funzione disponibili presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'Interno viene periodicamente avviata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie - che, in un apposito allegato al bando di mobilità, individua le sedi da coprire. Al riguardo, la Prefettura ha allegato alla nota di risposta il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 7 giugno 2019, che disciplina il procedimento con il quale il predetto Dipartimento dispone la destinazione dei

Viceprefetti e dei Viceprefetti Aggiunti ai Dipartimenti e alle Prefetture-UTG, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e ss.mm.ii., nonché l'ultimo bando di mobilità per la copertura dei posti di funzione da Viceprefetto Aggiunto, pubblicato il 14 aprile 2022, ai sensi del predetto decreto ministeriale del 20 maggio 2019. Nel riscontro al rilievo, la Prefettura ha evidenziato, altresì, che nella comunicazione di avvio del procedimento per la nuova assegnazione in reggenza dell'incarico di Dirigente dell'Area IV, il Prefetto ha individuato quale responsabile del procedimento il Capo di Gabinetto, Dott. Luca Iervolino, in quanto, sulla base di quanto previsto nella tabella 3 – declaratoria – allegata al d.m. 5 novembre 2020, la *“gestione del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia e relativa attività provvedimentale”* rientra tra le funzioni del Gabinetto del Prefetto. Il Prefetto, infine, ha precisato che tale individuazione *“non ha in alcun modo influito sulla scelta del dirigente cui attribuire la reggenza dell'Area IV, in quanto la dott.ssa Riccetti non ha trasmesso alcuna manifestazione di interesse e il dott. Iervolino è stato individuato per ricoprire l'incarico in argomento sulla base delle esperienze acquisite, le attività svolte e la qualità dei servizi resi nelle precedenti esperienze”*.

7. Con la relazione di deferimento, prot. interno n. 220 del 23 gennaio 2024, questi Magistrati hanno chiesto al Presidente della Sezione la fissazione dell'adunanza pubblica, per la discussione in contraddittorio, ritenendolo opportuno e necessario, con specifico riferimento: (i) al fatto che, per il procedimento di conferimento dell'incarico in esame, sia stato nominato responsabile del procedimento il medesimo soggetto destinatario dell'incarico stesso; (ii) nonché, alla necessità di chiarire la contingenza che legittimerebbe il ricorso all'istituto della reggenza, a fronte di un incarico già coperto mediante il ricorso a tale istituto.
8. Con ordinanza n. 2/2024, prot. interno n. 255 del 24 gennaio 2024, il Presidente ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna. Con nota prot. n. 258 del 24 gennaio 2024, alle Amministrazioni interessate è stata data comunicazione della convocazione;
9. All'adunanza pubblica del primo febbraio 2024 sono risultati presenti, in rappresentanza della Prefettura di Terni, il Viceprefetto Vicario, Dott. Andrea Gambassi (indicato dal Prefetto con nota già acquisita al prot. n. 365 del 30 gennaio 2024) e, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia e Terni, la Dott.ssa Paola Severini;

10. Nel corso dell'adunanza, questo Magistrato relatore ha preliminarmente illustrato le questioni rilevate in merito al decreto in esame, e precisamente *“la questione formale e cioè l'individuazione della persona del Capo di Gabinetto quale responsabile del procedimento, pur essendo lo stesso soggetto destinatario del conferimento dell'incarico”*; sul punto, ricordando le controdeduzioni già ricevute da parte dell'Amministrazione, con specifico riferimento alla parte in cui è stata data menzione della tabella di individuazione delle competenze, il Magistrato – con l'intento di valorizzare il contraddittorio – ha riferito come le *“perplexità del Collegio non riguardano l'individuazione ordinaria della competenza ad emanare il provvedimento [...] quanto piuttosto la situazione di conflitto di interessi in concreto che si è venuta a verificare”*.

Questo Magistrato ha, poi, esposto l'ulteriore profilo, consistente nella reiterazione della copertura del posto di funzione mediante l'istituto della reggenza, evidenziando, altresì, come la rilevata situazione di criticità sia specifica proprio dell'Area IV, dal momento che per le altre Aree *“si è ripetutamente provveduto con strumenti ordinari al conferimento di incarichi in titolarità”*.

Su tali profili, pertanto, è stato incentrato il contraddittorio, nel corso del quale è stata, altresì, chiesta all'Amministrazione conferma rispetto alla mancanza di altre procedure di mobilità in corso rispetto a quella già riferita e conclusasi nel 2022, nonché di conoscere *“la situazione per la copertura mediante concorso, non necessariamente in mobilità, di questi posti vacanti”*.

Nel corso dell'adunanza, inoltre, il Presidente ha fatto notare come, *“per un aspetto connotato anche ad un effetto di corretta gestione dei provvedimenti”* sottoposti al vaglio di legittimità della Sezione, sia opportuno che gli stessi non vengano trasmessi con tempistiche coincidenti all'immediata scadenza degli incarichi già precedentemente affidati, ma con congruo anticipo rispetto ai nuovi incarichi conferiti, *“avendo la Prefettura la possibilità ed il modo di programmare congruamente tempi e modi di copertura dei posti [...] in modo da consentire un corretto svolgimento, nell'ambito delle rispettive competenze, degli esami correlati”*.

Al riguardo, il Viceprefetto Vicario, presente in adunanza in rappresentanza della Prefettura della Provincia di Terni, concordando con i rilievi fatti dal Presidente in merito alle tempistiche, ne ha preso atto, riferendo, altresì, l'intento di impegnarsi per il futuro ad inviare gli atti con un congruo anticipo.

Quanto, invece, al conferimento del ruolo di responsabile del procedimento al Capo di Gabinetto, l'Amministrazione ha riferito che, *"in realtà il procedimento è stato avviato con lettera a firma del Prefetto, che comunque la decisione in capo al conferimento dell'incarico è del Prefetto e non è in alcun modo riferibile al responsabile del procedimento e che, nel caso specifico, nessuno dei due Viceprefetti aggiunti in servizio presso la Prefettura, nemmeno il Capo di Gabinetto, hanno avanzato domanda per la ricopertura di quel posto, che è stata fatta sulla base di una valutazione successiva del Prefetto, posto che nessuno dei due Viceprefetti aggiunti aveva fatto istanza [non prefigurandosi, pertanto, in concreto] un conflitto di interessi, in quanto il Prefetto ha effettuato una valutazione diversa rispetto a quella relativa alle manifestazioni di interesse"*.

Al riguardo, il Presidente ha inteso evidenziare come il profilo dell'individuazione del responsabile del procedimento non sia trascurabile, sebbene sia stato il Prefetto ad avviare la procedura, nonché, all'esito della stessa, sia stato sempre il Prefetto a compiere una valutazione propria ed autonoma. Il Presidente ha inteso, altresì, sottolineare come, nonostante ciò, *"tra questi due momenti endoprocedimentali si inserisce l'individuazione del destinatario finale dell'incarico di reggenza, colui che aveva la responsabilità di compiere l'attività di selezione"*, ricordando come sia proprio questo il profilo sul quale la Sezione ha ritenuto di convocare l'adunanza pubblica, al fine di verificare la ragione che abbia motivato una tale scelta.

Sul punto, l'Amministrazione ha riferito come la ragione della scelta sia rinvenibile *"nel fatto che, a fronte di nessuna istanza, il Prefetto ha poi fatto una valutazione"*, ribadendo che il Dott. Iervolino è stato nominato responsabile del procedimento in virtù della declaratoria delle funzioni riconducibili al ruolo di Capo di Gabinetto, *"ove vi sono anche quelle di gestione del personale della carriera prefettizia"*, in conformità alle procedure già seguite in passato in occasione del conferimento di altri incarichi.

Nel merito, il Presidente ha - quindi - ricordato la giurisprudenza della Sezione, richiamando, nello specifico, le precedenti deliberazioni riconducibili ai provvedimenti di conferimento di incarichi della Prefettura della Provincia di Perugia.

Quanto, poi, ai rilievi relativi ai reiterati conferimenti di incarichi di reggenza riferiti alla dirigenza dell'Area IV, rispetto alla copertura dei posti dirigenziali della altre Aree con incarichi di titolarità, l'Amministrazione ha riferito l'intento

dei Prefetti di prediligere il conferimento in reggenza della dirigenza dell'Area IV, rispetto all'Area III, *“soprattutto in relazione ai carichi di lavoro, in quanto l'Area III, c.d. di depenalizzazione, presenta una notevole mole di lavoro in più rispetto all'Area IV e, quindi, il Prefetto ha ritenuto più opportuno individuare quest'ultima quale Area a cui affidare la reggenza anziché l'altra perché comporterebbe una sommatoria di due Aree con dei carichi di lavori molto più importanti”*. L'Amministrazione ha, infine, riferito che, *“al momento, dalle notizie provenienti dal Ministero, [sembra essere] imminente un'altra procedura di mobilità, che precede l'immissione in servizio di nuovi funzionari che avverrà presumibilmente verso ottobre. Prima dell'immissione in servizio dei nuovi, il Ministero procederà ad un nuovo bando di mobilità. Al momento non ci sono altre procedure di questo tipo in corso”*.

11. La Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia e Terni, Dott.ssa Severini, interpellata dal Presidente nel corso dell'adunanza pubblica in merito ai controlli di competenza, ha riferito di non avere nulla da osservare, in quanto il controllo contabile espletato dagli Uffici ha prodotto un esito positivo, come rilevabile dal visto contabile trasmesso anche alla Corte dei conti.

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto del primo dicembre 2023 emesso dalla Prefettura della Provincia di Terni - prot. interno n. 00066159 e prot. uscita n. 0066156 (e prot. 0066162) del primo dicembre 2023, acquisito al prot. 3403 (e n. 3404) in pari data – con il quale il Prefetto ha prorogato, *“con decorrenza dal 9 dicembre 2023 e fino alla conclusione della procedura di mobilità per la copertura definitiva del relativo posto di funzione e comunque per non più di un anno”*, la temporanea reggenza dell'incarico di Dirigente dell'Area IV *“Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”* al Viceprefetto Aggiunto Luca Iervolino, già reggente presso la medesima Area dal 9 dicembre 2022 all'8 dicembre 2023, stante la carenza nell'organico dei Viceprefetti Aggiunti, nonché la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
2. Il decreto posto all'esame di questa Corte presenta plurimi profili di illegittimità. Occorre invero preliminarmente evidenziare che la Corte dei conti ha assunto un orientamento restrittivo in merito al ricorso all'istituto della reggenza in generale (verticale o orizzontale). Tale orientamento rimarca infatti il carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell'istituto, ontologicamente estraneo alla

fisiologia dell'organizzazione amministrativa e, come tale, non idoneo a sopperire ad una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile.

3. La giurisprudenza civile ha parimenti rimarcato che il ricorso all'istituto della reggenza è correlato al tempestivo avvio nei termini di tempo ordinariamente previsti del procedimento di copertura del posto vacante (Cass. Sez. lav., 28 ottobre 2011, n.22547 e n.22546). La Corte di Cassazione ha inoltre più volte ribadito che il ricorso alla reggenza è consentito *“solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per la copertura”* (Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 54).
4. L'Amministrazione nel decreto oggetto del controllo di questa Corte ha motivato la necessità di ricorrere all'istituto della reggenza principalmente in virtù della carenza sussistente nell' organico della Prefettura nonché *“in virtù della necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa”*. Tale argomentazione, tuttavia, nel caso di specie, non può essere condivisa.
5. In primo luogo, nel caso di specie, la Prefettura nel corso dell'adunanza pubblica ha evidenziato che non vi sono attualmente procedure di mobilità in corso mentre sarebbe *“imminente”* l'avvio di una nuova procedura di mobilità. Il dispositivo del decreto in esame è pertanto ultroneo laddove la durata dell'incarico prorogato in reggenza è parametrata, fermo il limite annuale, *“alla conclusione della procedura di mobilità per la copertura definitiva del relativo posto di funzione”*. In realtà, tale procedura è soltanto auspicata dall'amministrazione e non risulta allo stato essere stata avviata, neppure in data successiva a quella di adozione del decreto oggetto dello scrutinio da parte di questo Collegio.
6. È noto che questa Corte ha, in altre occasioni, valorizzato la grave situazione di scopertura dell'ufficio giungendo ad ammettere al visto ed alla conseguente registrazione provvedimenti aventi ad oggetto le reggenze (cfr. SCCLEG/23/2013/PREV). Nel caso di specie, tuttavia, il decreto in esame non appare adeguatamente motivato neppure in ordine alla necessità di garantire in via d'urgenza la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico oggetto della reggenza è infatti relativo alla Dirigenza dell'Area IV *“Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione”* di cui alla tabella 2Q dell'Allegato A al D.M. 5 novembre 2020. Il predetto posto di funzione è stato assegnato in reggenza, sia pure a diversi soggetti, sin dal 28 maggio 2013. A riguardo la Sezione ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente considerare che la copertura

di un posto di funzione mediante l'istituto della reggenza riveste in ogni caso carattere temporaneo e risulta connotata dalla straordinarietà. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso all'istituto della reggenza può risultare affetto da profili di illegittimità laddove, pur risultando mutato il soggetto destinatario del conferimento della reggenza, il posto di funzione sia coperto per lassi temporali considerevoli senza ricorrere alle procedure ordinarie a ciò preposte. Nel caso di specie, ad esempio, il posto di funzione oggetto del conferimento in reggenza al dott. Iervolino risultava attribuito sempre in reggenza da oltre un decennio. In tali circostanze, dunque, il ricorso alla procedura di reggenza può essere considerato legittimo soltanto valorizzando, nel caso concreto, il principio di continuità amministrativa. L'apprezzamento di siffatta esigenza, tuttavia, non può comunque condurre a legittimare per una durata indefinita la copertura del posto di funzione mediante il ricorso all'istituto della reggenza. Nel caso di specie, l'esigenza di preservare la continuità amministrativa non può, allo stato, essere ritenuta sussistente in quanto il Prefetto avrebbe potuto disporre di altre soluzioni organizzative alla luce dell'organico presente alla data di scadenza del precedente incarico di reggenza. In particolare, risulta infatti che l'area III sia stata abitualmente coperta mediante l'assegnazione del posto di funzione in titolarità. In particolare, alla data di scadenza della reggenza sull'area IV, l'area III risultava assegnata in titolarità sino al 18.1.2024. Il decreto in esame avrebbe dovuto pertanto adeguatamente motivare in merito alla complessiva situazione dell'Ufficio evidenziando, ove effettivamente sussistente, l'assoluta necessità di ricorrere all'istituto della reggenza sempre per l'Area IV. Di tali valutazioni non vi è traccia nella motivazione del decreto oggetto del controllo preventivo di questa Corte. Anche le delucidazioni fornite nel corso dell'adunanza circa l'entità dei carichi di lavoro relativi alle diverse aree, elementi i quali in ogni caso non trovano riscontro nel percorso motivazionale che sorregge il decreto all'esame del Collegio, non risultano suffragati da puntale istruttoria e non consentono di apprezzare l'impossibilità di coprire in reggenza altre aree diverse dalla quarta.

7. Inoltre, in riferimento all'iter amministrativo che ha preceduto l'adozione del decreto oggetto del controllo di questa Sezione, il Collegio rileva come sia stato nominato responsabile del procedimento il dott. Iervolino, medesimo soggetto risultato successivamente destinatario finale del provvedimento. In sede di istruttoria, questo Magistrato relatore ha pertanto evidenziato la possibile

violazione dell'art. 6bis della legge 241/1990. L'Amministrazione ha riscontrato il rilievo formulato evidenziando come la tabella 3 allegata al D.M. 5 novembre 2020 individui tra le funzioni del Gabinetto del Prefetto, incarico ricoperto dal dott. Iervolino, *"la gestione del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia e relativa attività provvedimentale"*. L'Amministrazione ha altresì evidenziato come peraltro il dott. Iervolino non abbia presentato domanda per il posto in reggenza e che in ogni caso il provvedimento finale risulti adottato a firma del Prefetto. In merito a quanto rappresentato dalla Prefettura, questa Sezione rileva come il D.M. 5 novembre 2020 faccia riferimento all'individuazione dell'ufficio titolare competente all'avvio del iter amministrativo. Al contrario, l'art. 6bis della legge 241/1990 (norma peraltro sovraordinata al decreto ministeriale) ha invece ad oggetto il conflitto di interessi anche potenziale inerente alla persona del funzionario nominato responsabile del procedimento. Parimenti la circostanza che il decreto sia stato adottato dal Prefetto non esclude di per sé l'applicabilità del citato art. 6bis poiché l'art. 6 della medesima legge 241/1990 prevede che *"L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale"*. In virtù di quanto precede l'adozione dell'atto finale da parte del Prefetto avviene sulla base, comunque, dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento con ciò confermando la necessità che rispetto a tale soggetto non sussistano conflitti di interesse anche potenziali idonei a riverberarsi sull'adozione dell'atto finale. Ad ogni modo, nel caso di specie, non occorre interrogarsi oltre su tale specifico profilo in presenza delle plurime ed assorbenti illegittimità comunque riscontrate nel provvedimento adottato.

8. Con riferimento, infine, alla data prevista per la decorrenza dell'incarico (9 dicembre 2023) si evidenzia altresì come il controllo preventivo della Corte dei conti, da svolgersi nei tempi previsti dall'art.27 della legge n.340/2000, sia articolato nella apposizione del visto e nella successiva registrazione. Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento ma è necessario per rendere efficace il provvedimento esaminato. Ne consegue che, prima della intervenuta registrazione presso questa Corte, il provvedimento sottoposto a controllo preventivo, pur esistendo, non è in grado di produrre effetti giuridici. Il provvedimento, quindi, non può essere posto in esecuzione prima che si

concluda il procedimento di controllo, posto che lo stesso manca del requisito della efficacia. L'amministrazione interessata, pertanto, nella assunzione dei provvedimenti sottoposti a controllo preventivo, deve tenere conto anche dei termini per il controllo preventivo attribuito a questa Corte (Sez. centr. contr., n.10/2009/P).

9. In virtù di quanto precede, l'atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità deve sempre pervenire alla competente Sezione regionale di controllo con congruo anticipo di guisa da consentire l'esame dell'atto da controllare nei tempi previsti dalla legge, anche in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata registrazione dell'atto stesso. In tal modo, laddove la Corte dovesse rilevare profili di illegittimità l'amministrazione potrebbe, discrezionalmente, procedere al ritiro dell'atto ed eventualmente provvedere ad un nuovo esercizio del potere amministrativo conforme ai rilievi formulati in sede di controllo (cfr. Deliberazione Sezione di Controllo per la Puglia n. 118/PREV/2015). La mancata efficacia dell'atto e l'emersione dei profili di illegittimità, rilevati prima della data di decorrenza indicata dall'amministrazione, consentono altresì di ridurre considerevolmente l'eventuale configurazione di ipotesi di danno erariale.
10. Nel caso di specie, deve invece evidenziarsi come il decreto in esame sia stato trasmesso a questa Corte soltanto in data 1° dicembre 2023 con decorrenza 9 dicembre 2023. La funzione di controllo esercitata da questa Corte, pur se esplicata nei termini di legge, è dunque intervenuta in data successiva alla decorrenza indicata dall'amministrazione nel provvedimento in esame.
11. Conclusivamente, il provvedimento in esame appare carente di adeguata motivazione in ordine alla necessità di garantire il principio di continuità amministrativa nonché circa la necessità di avvalersi dell'istituto della reggenza sempre in riferimento all'Area IV. In assenza della necessità di garantire la continuità amministrativa, il decreto appare pertanto illegittimo in quanto adottato senza che sia stata avviata la procedura per la copertura, in via ordinaria, del posto di funzione. Questa Corte ribadisce, infine, come sia necessaria la profusione di un maggiore impegno motivazionale da parte della amministrazione. Dall'esame del decreto deve, infatti, evincersi il puntuale rispetto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie nonché l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'ambito dell'esercizio della propria

discrezionalità amministrativa, senza che sia necessario sollecitare chiarimenti o integrazioni documentali.

12. Si tratta di profili assorbenti che precludono l'esame di ogni altro profilo di legittimità del decreto in esame.
13. Infine, si evidenzia come l'eventuale espletamento dell'incarico nelle more del procedimento di controllo, potrebbe comportare oneri a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. In virtù di quanto precede, la segreteria procederà agli adempimenti previsti dall'art. 52 comma 4 del Codice di Giustizia contabile trasmettendo gli atti alla Procura erariale in sede.

P. Q. M.

Ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe indicato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

Il Magistrato Relatore

Antonino Geraci

 Antonino Geraci
CORTE DEI CONTI
23.02.2024 20:33:53 GMT+01:00

Il Presidente

Antonello Colosimo

 Antonello
Colosimo
CORTE DEI
CONTI
26.02.2024
09:05:15
GMT+01:00

Depositata il 26 febbraio 2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani

 ANTONELLA
CASTELLANI
26.02.2024
12:49:52
GMT+01:00